REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1051 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2026

che attua l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.

(2) Il 28 aprile 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) ha aggiunto quattro persone all'elenco di persone soggette a misure restrittive. È opportuno aggiungere tre persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 747/2014.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. RAOUNA
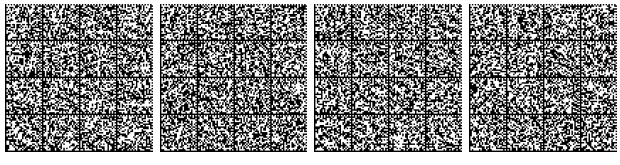
[1] GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/oj.